# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

## Il Sindaco

Prot. n. 2015/1605
Tit. 6 Cl. 9 Fasc. 10

**Premesso che:**

- ✓ conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi posti a margine delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi di ribaltamento dei tronchi e caduta di rami e ramaglie sulla sottostante carreggiata;
- ✓ detto fenomeno è comune e si estende lungo tutta la viabilità pubblica comunale e vicinale di uso pubblico creando uno stato di pericolo per il transito veicolare e pedonale;
- ✓ detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità anche il pericolo di interruzione della circolazione con conseguenti disagi per i cittadini;
- ✓ con gli ultimi eventi meteorologici, la caduta delle alberature sulla sede stradale ha prodotto gravi difficoltà nelle operazioni di sgombero della neve oltre che la chiusura delle cunette di raccolta delle acque e può produrre fenomeni di dissesto idrogeologico per lo scalzo dei terreni con frammento di terreno e di rocce sulla carreggiata.

**Tenuto conto che:**

- ✓ la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica nonché danno diretto alla proprietà pubblica.

**Considerato che:**

- ✓ detta situazione di pericolo è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi e non può essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra;
- ✓ sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l'adozione di azioni ingiunto rie nei confronti dei proprietari delle aree in fregio ai tratti stradali l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose e pericolanti poste in una fascia della profondità di 3 metri calcolato sulla perpendicolare dal margine esterno delle banchine stradali, sia a monte che a valle.

**Visti:**

- ✓ il D. Lgs. 285/1992, il relativo regolamento di attuazione, e le loro successive modifiche ed integrazioni in particolare:
  - ➢ l' art. 16 "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati", in particolare l'art. 29 "Piantagioni e siepi";
  - ➢ l'art. 18 "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati"
  - ➢ l'art. 29 "Piantagioni e siepi";
- ✓ l'art. 892 e seguenti del Codice Civile;

**Considerato che** per l'urgenza di provvedere all'adozione dei provvedimenti di messa in sicurezza, non è possibile dare comunicazione a tutti gli interessati dell'avvio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall'art. 7 della L. 241/1990, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio ed al sito istituzionale web del Comune, ma anche attraverso forme partecipative.

**COMUNICA**

a tutti i proprietari e detentori di diritti reali dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate, di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mediante:

- ✓ l'abbattimento di tutte le alberature ed arbusti che incombono per rami aggettanti o porzioni di fusto sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, per la profondità di almeno 3 metri, con particolare riguardo a quelle pericolose o pericolanti avvertendo che trascorso infruttuosamente detto termine, l'Ente si riserva di procedere d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo; in tal caso il materiale rimosso potrà essere trattenuto del soggetto esecutore e le spese sostenute potranno essere addebitate ai proprietari, salvo l'applicazione delle sanzioni comunque previste dai dispositivi normativi. L'abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste della vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell'area di riferimento;
- ✓ la rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ✓ la manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- ✓ l'adozione comunque di tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Che al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno senza necessità di alcuna comunicazione.

**STABILISCE**

che il presente dispositivo non è applicabile:

- ✓ alle piante monumentali censite;
- ✓ alle specie protette;
- ✓ alle piante ornamentali, dei giardini pubblici e privati e dei parchi pubblici e di gestione dei boschi.

Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da compromettere la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell'abbattimento/potatura, la presentazione al Comune di una relazione, a firma di un Tecnico,

sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi.
Il presente dispositivo non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati di gestione dei boschi per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, D.Lgs. 42/2004, ove applicabili.

**AVVERTE**

Tutti i proprietari di terreni frontisti le strade comunali e vicinali di uso pubblico di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di ml. 3,00 per gli arbusti e di almeno ml. 6,00 e comunque non inferiore all'altezza massima raggiunta dalla tipologia di essenza per le piante di alto fusto. (Codice della Strada Legge 285 art. 16, commi 1 e 4 e art. 18 commi 4 e 5 ).

**INFORMA**

Che le violazioni a quanto disposto saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada secondo il principio di specialità. Che resta a carico dei proprietari ogni responsabilità per danni causati a terzi.

San Benedetto Val di Sambro, 7 marzo 2015

**IL SINDACO**
**Alessandro Santoni**